

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori COVIELLO, SAPORITO, DI LEMBO, VETTORI,
AZZARÀ, PIERRI e SPITELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1987

Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria,
Trentino-Alto Adige e Molise

ONOREVOLI SENATORI. — Sono ormai numerose e reiterate le prese di posizione che sollecitano il completamento dell'organizzazione regionale nella amministrazione scolastica.

Non esistono, infatti, ragionevoli motivi per giustificare l'assenza solo in quattro regioni (Umbria, Basilicata, Trentino, Molise) degli uffici scolastici regionali (ovvero sovrintendenze scolastiche regionali).

Com'è noto, gli uffici scolastici regionali istituiti in forza dell'articolo 3 della legge n. 641 del 1967 sono sorti allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge istitutiva in materia di edilizia per la scuola elementare, secondaria e artistica e per gli istituti statali di educazione. Si sono successivamente aggiunte altre competenze, quali l'espletamento dei concorsi per il reclu-

tamento del personale docente nelle scuole secondarie mentre sono stati sottratti agli uffici le competenze relative all'edilizia scolastica.

La presenza in tutte le regioni italiane, fuorchè in Basilicata, Umbria, Molise e Trentino, degli uffici scolastici si è rivelata importante ai fini del conseguimento di una maggiore autonomia nella risoluzione dei problemi della scuola. È, quindi, necessario superare la concezione di «regioni tutelate» che grava su Basilicata, Umbria, Trentino e Molise, tenendo conto della evoluzione dei singoli sistemi scolastici regionali e degli effetti nuovi che sono destinati a manifestarsi per l'ingresso di nuove università e per il ruolo che gli IRRSAE dovrebbero assumere nella promozione e diffusione dell'attività di ricerca e di aggiornamento per il personale della scuola.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Trentino-Alto Adige, per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Trento, in Campobasso, in Perugia e in Potenza.

2. A tali uffici sono preposti sovrintendenti.

Art. 2.

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Agli uffici scolastici regionali viene assegnato il personale appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale.

4. L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 3.

1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1 della presente legge, gli uffici interregionali per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per il Veneto e il Trentino-Alto Adige, per l'Abruzzo e il Molise, per il

Lazio e l'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella annessa, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di uffici scolastici regionali, rispettivamente, per il Piemonte con sede in Torino, per il Veneto con sede in Venezia, per l'Abruzzo con sede in L'Aquila, per il Lazio con sede in Roma, per la Puglia con sede in Bari.